



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare  
Prot. n. DCPST/A4/RS/209

Roma, 23 gennaio 2004

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - L O R O S E D I

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - L O R O S E D I

e, per conoscenza: Alle Prefetture - U.T.G. - L O R O S E D I

OGGETTO: Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi nelle attività a rischio  
di incidente rilevante soggette al D.Lgs.334/99.  
Chiarimenti.

Come è noto, questa Amministrazione ha provveduto, con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001, alla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, sulla base di quanto previsto dall'art.26, comma 2, del D.Lgs.334/99.

Si ricorda che tale decreto ha una valenza transitoria fino al trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di rischi rilevanti, da attuarsi ai sensi dell'art.72 del D.Lgs.112/98.

A seguito di alcuni quesiti relativi all'applicazione del D.M.19 marzo 2001, nonché ad eventuali connessioni tra la normativa di prevenzione incendi ed altri procedimenti riguardanti attività industriali a rischio, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

## A) ATTIVITA' SOGGETTE A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Si ricorda che per le attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto di sicurezza non si applicano i procedimenti relativi alla prevenzione incendi disciplinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Per le attività in argomento, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato così come previsto dall'art.19 del d.lgs.334/99 nonché alle commissioni per i sopralluoghi di cui all'art.4 del D.M.19 marzo 2001, rilascia il certificato di prevenzione incendi a valle della procedura di cui all'art.21 dello stesso decreto legislativo, con le modalità ed i tempi indicati nel D.M.19 marzo 2001.

Nel caso in cui vengano effettuate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000, si richiamano le disposizioni impartite con Lettera Circolare prot.n.NS3664/4192 sott.1 del 30 maggio 2001, precisando che in tal caso non deve essere rinnovato il certificato di prevenzione incendi, così come già esplicitato nella Lettera Circolare prot.NS 5074/4192 sott.1 del 18 luglio 2001 concernente il computo della durata dei servizi di prevenzione incendi relativi alle attività in oggetto.

## B) ATTIVITA' NON SOGGETTE A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Per le attività a rischio di incidente rilevante non soggette a presentazione del rapporto di sicurezza rimangono in vigore le procedure indicate nella Circolare n°12 MI.SA. del 5 luglio 2000 nella quale vengono ricordate, altresì, le circolari emanate a seguito della sottoscrizione di accordi procedurali in materia di semplificazione delle procedure autorizzative tra questa Amministrazione e gli altri Dicasteri competenti in settori specifici.

A tale proposito, si richiama, altresì, il contenuto dell'art.3, comma 6, del D.P.R.37/98, così come chiarito dalla Circolare 5 maggio 1998, n°9.

Nel sottolineare la particolare rilevanza che l'armonizzazione e la speditezza delle procedure in argomento rivestono per il settore produttivo delle industrie a rischio di incidente rilevante, si invitano codesti Uffici a svolgere senza indugio l'attività di competenza, segnalando tempestivamente eventuali difficoltà.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
( MORCONE )